



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO N. 58 DEL 18/07/2011

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti – Rif. punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Revoca decreto commissariale n. 51/2011.

PREMESSO :

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale";
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro;

CONSIDERATO

- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, al punto f) è previsto il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi;

DATO ATTO

- che con legge regionale n. 28 del 2003 è stata istituita la Società Regionale per la Sanità So.Re.Sa. S.p.A.;
- che l'art. 6, comma 1 della legge n. 28/2003 prevede che *"... la Regione Campania costituisca una società per azioni uni personale ai fini dell'elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità"*;
- che il comma 3 dell'art 6 della legge n. 28/2003 precisa che la Giunta è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione del progetto di centralizzazione;
- che la legge regionale n. 24 del 2005 ha aggiunto all'art 6 della legge n. 28 del 2003, il comma 15 che stabilisce che la So.Re.Sa. S.p.A. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni ed attrezzature sanitarie ed elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni ed attrezzature sanitarie;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 515 del 30 marzo 2007 è stato completato il procedimento di trasferimento a So.Re.Sa. S.p.A. delle funzioni di acquisto, attribuendo ad essa, in via esclusiva, anche le funzioni di acquisto centralizzato dei servizi non sanitari e dei beni non sanitari, e vietando espressamente alle Aziende sanitarie *"... di indire nuove gare con riferimento alle categorie merceologiche agenti chimici, presidi chirurgici e materiale sanitario, farmaci, materiale diagnostico e dispositivi medici, macchinari e attrezzature di valore unitario superiore ad euro 750.000"*;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1452/2007 ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra Regione Campania, So.Re.Sa. ed Aziende sanitarie per *"... l'attivazione di un sistema di acquisti centralizzato regionale di beni, attrezzature e servizi non sanitari per gli enti del settore sanitario ... da parte della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A."*;

CONSIDERATO,

- che nella citata deliberazione n. 1452/2007 è disciplinato il procedimento di programmazione degli approvvigionamenti, stabilendo che la So.Re.Sa. S.p.A. dovrà tener conto della programmazione, su base annuale, effettuata dalle Aziende sanitarie e ad essa trasmessa entro il 31 Ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo, nonché delle comunicazioni mensili con cui ciascuna Azienda, attraverso la piattaforma informatica di cui alla citata DGRC n. 515/2007, entro il giorno 10 di ogni mese, deve segnalare il fabbisogno di beni, attrezzature e servizi non sanitari che prevede di dovere acquisire nei successivi trenta giorni;

PRESO ATTO

- che con decreto commissariale n. 51 del 5 luglio 2011 sono state dettate disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti;
- che ad una successiva lettura del provvedimento si è evidenziata l'opportunità di meglio dettagliare alcuni passaggi della disciplina in materia di acquisti che potevano dar luogo a difformità applicative da parte degli operatori aziendali;

- che, per ragioni di chiarezza espositiva in materia particolarmente complessa, al fine di scongiurare criticità generate dal coordinamento testuale con il decreto n. 51, appare opportuno sostituire detto decreto con un provvedimento unitario che integri ed esponga in maniera compiuta l'intera disciplina sul punto;

CONSIDERATO

- che per favorire il coordinamento tra livelli aziendali e centrali di gestione delle procedure di acquisto, appare opportuno rimodulare le modalità di comunicazione dei fabbisogni, anticipando al 30 Settembre di ogni anno il termine di comunicazione del fabbisogno di beni e servizi da acquistare;
- che, per le stesse finalità, è opportuno disporre che ciascuna Azienda sanitaria, nomini un referente aziendale in qualità di Responsabile Comunicazioni Acquisti Centralizzati, per garantire il puntuale e corretto invio dei dati alla So.Re.Sa. S.p.A.;
- che per ottimizzare i processi di programmazione appare opportuno inserire la predetta pianificazione annuale all'interno di un quadro temporale più ampio ed articolato, stabilendo l'obbligo per ciascuna Azienda di elaborare un piano triennale dei fabbisogni, che dovrà essere trasmesso a cura e sotto la responsabilità del referente aziendale in qualità di Responsabile Comunicazione Acquisti Centralizzati entro il 30 Settembre di ogni anno, unitamente al piano annuale dei fabbisogni;

TENUTO CONTO

- che il parco tecnologico sanitario, con particolare riferimento alle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche deve esprimere coerenza con i documenti di pianificazione ospedaliera e territoriale, al fine di coniugare in maniera efficace la necessità di garantire il soddisfacimento dei Livelli Essenziali di Assistenza con le esigenze di contenimento della spesa evitando sprechi e duplicazioni dei punti di erogazione delle prestazioni;
- che la mappa delle implementazioni del predetto parco tecnologico deve essere coerente con l'allocazione territoriale delle funzioni assistenziali ospedaliere e territoriali;
- che appare congruo incardinare tale funzione presso l'AGC 20 che dovrà procedere in stretto raccordo con l'AGC 19 e con le Aziende sanitarie, anche avvalendosi, ove necessario, del supporto degli uffici istituzionalmente preposti alla gestione dei flussi informativi, di personale delle aziende che di volta in volta si renderà necessario e della commissione di HTA di cui alla delibera di giunta regionale n. 64 del 7 marzo 2011;
- che è opportuno ridurre da euro 750.000 ad euro 200.000 il limite del valore unitario oltre il quale è vietato alle Aziende sanitarie indire gare per l'acquisto di attrezzature sanitarie, nonché stabilire che per l'espletamento delle gare per l'acquisto di attrezzature sanitarie di valore superiore ad € 200.000, la So.Re.Sa. S.p.A. debba acquisire, preventivamente, la valutazione di congruità in relazione al fabbisogno assistenziale ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale disciplinate con Decreti Commissariali n. 49/2010 e n. 22/2011;
- che, in caso di mancato riscontro dell'istanza formulata dal Direttore Generale della So.Re.Sa. S.p.A. entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere si intende reso in senso favorevole e pertanto l'acquisizione dell'attrezzatura dovrà intendersi coerente con il fabbisogno regionale;
- che risulta opportuno, inoltre, stabilire che, in ogni caso, per l'acquisizione di attrezzature sanitarie di valore unitario superiore a 20.000 euro debbano essere obbligatoriamente espletate dalla So.Re.Sa. S.p.A. apposite gare centralizzate, fatta salva l'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 6, comma 15 bis. della L.R. n. 28/2003, introdotto dall'art.1, comma 230, della L.R. n. 4/2011;

VALUTATO

- necessario prevedere che le singole Aziende potranno ottenere da So.Re.Sa., entro e non oltre il termine di dieci giorni, l'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 15 bis. della L.R. n. 28/2003, introdotto dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) ragioni di urgenza, dipendenti da circostanze obiettive, non imputabili alle singole Aziende;
 - b) necessità di acquisire beni o servizi rispetto ai quali So.Re.Sa. non abbia già individuato l'operatore economico chiamato ad eseguire la specifica prestazione o comunque avviato le procedure di selezione;
 - c) non sia possibile aderire ad una convenzione Consip;

PRECISATO

- che nell'espletamento delle gare autorizzate da So.Re.Sa., le Aziende Sanitarie potranno fare riferimento, con riguardo ai parametri prezzo-qualità previsti dall'art. 6, comma 15 bis. della L.R. n. 28/2003, introdotto dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, ai risparmi medi di contratti già aggiudicati da So.Re.Sa. e pubblicati sul sito istituzionale afferenti al settore merceologico di interesse (es: farmaci -10%, diagnostici -20%, dispositivi medici -25%). In assenza di contratti stipulati da So.Re.Sa. il parametro di riferimento dovrà essere quello delle convenzioni Consip;
- che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000, le Aziende sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto, utilizzando prioritariamente il Market Place Consip. A tale limite non soggiace l'acquisto di farmaci salvavita ovvero oncologici. Gli acquisti effettuati dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. entro la fine del mese successivo;

VISTA

- la legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania”* (legge finanziaria regionale 2011) con la quale il comma 15 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2003 è stato sostituito dal seguente: *“La So.Re.Sa., centrale unica di acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO”*;
- la medesima legge regionale n. 4/2011 che ha inserito, all'art. 6 della legge regionale n. 28/2003 il comma 15 bis: *“E' comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di stipulare contratti di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari entro i parametri di prezzo-qualità adottati dalla So.Re.Sa. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite”*;

VALUTATO ,

- di primaria rilevanza, alla luce potenziamento del ruolo e delle funzioni di So.Re.Sa disposto con legge n. 4 del 15 marzo 2011, procedere parallelamente alla ridefinizione ed al rafforzamento del relativo sistema di controllo interno al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO

- che la predetta legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 ha previsto all'art 228, comma 14 quater che, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge medesima, *la So.Re.Sa. è autorizzata ad avvalersi anche di un contingente di personale in servizio presso le aziende sanitarie della Regione distaccato presso le stesse aziende*;
- della necessità di dare sollecita attuazione al completamento del processo di centralizzazione e, quindi, di dover dotare So.Re.Sa. S.p.A. con effetto immediato o, al massimo, entro il 1 settembre 2011, di un adeguato contingente di personale qualificato in materia di acquisti, mediante il distacco obbligatorio di n. 2 unità di personale per ASL e n. 1 per AO (AA.OO., AA.OO.UU. e la Fondazione Pascale) in considerazione della progressiva dismissione della funzione aziendale di acquisto;

RITENUTO

- che l'Accordo di Programma tra la Regione, le Aziende sanitarie e la So.Re.Sa. S.p.A. allegato alla DGRC 1452 del 3 agosto 2007 debba essere modificato per recepire tutte le prescrizioni del presente decreto;
- che a tal fine i Sub Commissari ad acta, nominati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3/3/2011 sopra citata, sono delegati a definire il nuovo testo dell'Accordo di Programma ed a sottoscriverlo, con firma congiunta, per conto del Commissario ad acta;

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

D E C R E T A

di **REVOCARE** il decreto commissariale n. 51 del 5.07.2011 e di sostituirlo integralmente con il presente provvedimento;

di **STABILIRE**, a modifica di quanto riportato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 515/2007, nella parte riguardante la determinazione del fabbisogno annuale occorrente a So.Re.Sa. S.p.A. per l'acquisto centralizzato di beni, di servizi ed attrezzature per aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere e aziende universitarie ospedaliere, (di seguito Aziende sanitarie), l'anticipo dei termini fissati per la comunicazione dei fabbisogni al 30 Settembre di ogni anno.

di **STABILIRE** che ciascuna Azienda sanitaria deve redigere un piano triennale di esigenze di beni e servizi con il relativo fabbisogno finanziario, nell'ottica del contenimento della spesa, da trasmettere a So.Re.Sa. in uno con la previsione annuale e da aggiornare annualmente nel corso del triennio, e che la comunicazione del fabbisogno annuale deve essere formalizzato con atto deliberativo aziendale munito di impegno di spesa;

di **STABILIRE** che ciascuna Azienda sanitaria, nomini un referente aziendale in qualità di Responsabile Comunicazioni Acquisti Centralizzati, per garantire il puntuale e corretto invio dei dati alla So.Re.Sa. S.p.A.;

di **STABILIRE** che le singole Aziende potranno ottenere da So.Re.Sa. l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende positivamente riscontrata:

- a) ragioni di urgenza, dipendenti da circostanze obiettive, non imputabili alle singole Aziende;

- b) necessità di acquisire beni o servizi rispetto ai quali So.Re.Sa. non abbia già individuato l'operatore economico chiamato ad eseguire la specifica prestazione o comunque avviato le procedure di selezione;
- c) non sia possibile aderire ad una convenzione Consip;

di **STABILIRE** che nell'espletamento delle gare autorizzate da So.Re.Sa., le Aziende Sanitarie potranno fare riferimento, con riguardo ai parametri prezzo-qualità previsti dall'art. 6, comma 15 bis. della L.R. n. 28/2003, introdotto dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, ai risparmi medi di contratti già aggiudicati da So.Re.Sa. e pubblicati sul sito istituzionale afferenti al settore merceologico di interesse (es: farmaci -10%, diagnostici -20%, dispositivi medici -25%). In assenza di contratti stipulati da So.Re.Sa., il parametro di riferimento dovrà essere quello delle convenzioni Consip;

di **STABILIRE** che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000, le Aziende sanitarie possano porre in essere autonome procedure d'acquisto, utilizzando prioritariamente il Market Place Consip. A tale limite non soggiace l'acquisto di farmaci salvavita ovvero oncologici. Gli acquisti effettuati dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. entro la fine del mese successivo;

di **STABILIRE** che, per le gare centralizzate aventi ad oggetto l'acquisto e/o il noleggio di apparecchiature sanitarie per importi superiori ad € 200.000, la So.Re.Sa. S.p.A. debba acquisire, preventivamente, la valutazione di congruità in relazione al fabbisogno ed alla riorganizzazione delle reti ospedaliere e territoriali previste dai Decreti Commissariali n. 49/2010 e n. 22/2011, rilasciata dall'AGC 20, alla luce delle valutazioni di HTA evidenziate e secondo le modalità di raccordo indicate in premessa;

di **STABILIRE** che le singole Aziende sanitarie, intervenuta l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto da parte di So.Re.Sa. S.p.A., dovranno:

- a) entro 7 giorni trasmettere a So.Re.Sa. la delibera di presa d'atto della intervenuta stipulazione;
- b) procedere alla effettuazione degli ordini di fornitura entro 30 giorni dall'inserimento in piattaforma So.Re.Sa. dei codici dei prodotti aggiudicati;

di **STABILIRE** che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 15 bis. della L.R. n. 28/2003, introdotto dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, gli atti di acquisto ed i contratti stipulati dalle Aziende sanitarie in violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa;

di **STABILIRE**, in considerazione della progressiva dismissione della funzione aziendale di acquisto, che ciascuna ASL debba distaccare n. 2 (due) unità di personale qualificato in materia di acquisti, e ciascuna Azienda Ospedaliera (AA.OO., AA.OO.UU. e la Fondazione Pascale) debba distaccare n. 1 (una) unità di personale qualificato in materia di acquisti, presso So.Re.Sa. S.p.A. con modalità da concordare, nel rispetto delle esigenze di servizio, fra l'azienda e la So.Re.Sa. S.p.A., con effetto immediato e, comunque, non oltre il 1 settembre 2011;

di **DELEGARE** il Sub Commissario ad acta competente *ratione materiae* affinché definisca le modifiche dell'Accordo di Programma tra la Regione, le Aziende sanitarie e la So.Re.Sa. S.p.A. allegato alla DGRC 1452 del 3 agosto 2007 necessarie per recepire tutte le prescrizioni del presente decreto, e lo sottoscrivano, con firma congiunta, per conto del Commissario ad acta;

di **STABILIRE**, che a tal fine, la So.Re.Sa. S.p.A., previa istruttoria condivisa con le AGC 19 e 20 e con gli organismi competenti in ordine alla gestione ed al monitoraggio dei flussi informativi, per quanto di rispettiva competenza, e sentito il parere dell'advisor contabile per il Piano di Rientro, sottoporrà entro due mesi all'approvazione del Commissario ad Acta un progetto complessivo contenente la ridefinizione ed il potenziamento del sistema di controllo interno, una precisa pianificazione degli obiettivi da raggiungere, delle attività da espletare e degli oneri previsti a carico di ciascuna azienda sanitaria e di So.Re.Sa. S.p.A.;

di **TRASMETTERE** il seguente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'A.G.C. n. 19 P.S.R., alla A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, alla So.Re.Sa. S.p.A., ai Commissari Straordinari o Direttori Generali delle Aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. e la Fondazione Pascale) ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta

Stefano Caldoro

Visto si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario ad Acta

Dott. Achille Coppola

Visto si esprime parere favorevole

Il Sub Commissario ad Acta

Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore della A.G.C. n. 19

Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore della A.G.C. 20

Dott. Mario Vasco

Il Dirigente del S.E.F.

Dott. G.F. Ghidelli